

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
AUTORIZZAZIONE N. 10055/80/111 DEL 6.5.1980 ESTESA CON NOTA 38598/98 DEL 24.02.99

Repertorio n. 8486

Raccolta n. 1741

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue del mese di dicembre dell'anno duemilasei,
22.12.2006.

Alle ore diciotto e zero minuti.

In Cazzago San Martino (BS), via Carebbio n. 32, in un locale, posto al piano primo degli uffici del Municipio di Cazzago San Martino.

Innanzi a me Alfonso Cuoco, Notaio in Calvisano, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia,

E' PRESENTE:

PASSEGA MARCO, nato a Brescia il 20 maggio 1926, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, di cittadinanza italiana, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società

"FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL",

società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Cazzago San Martino (BS), via Vittorio Emanuele III n. 19, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 02537920981, numero di iscrizione nel R.E.A. di Brescia BS-458222.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, senza formalità di convocazione, l'assemblea dei soci della società predetta.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, il comparente il quale mi richiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il verbale.

Il presidente dell'assemblea, quindi, constata e dà atto:

- che è presente l'organo amministrativo della società nelle persone di se medesimo, signor PASSEGA MARCO, Presidente del Consiglio di amministrazione, e del signor GALLONE GIUSEPPE, consigliere;
- che è presente l'intero capitale sociale portato in proprio dal socio unico "COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO", in persona del Sindaco pro tempore signor FORESTI GIUSEPPE, munito dei necessari poteri in forza del vigente Statuto Comunale e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 30 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, titolare di una quota di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- che il predetto socio risulta iscritto a libro soci a termini di legge e di statuto;
- che non esiste collegio sindacale né revisore contabile e non sussistono i presupposti di legge per l'obbligatorietà dei medesimi.

Il presidente, pertanto, dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che la presente assemblea è validamente costituita, in quanto totalitaria, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione della denominazione sociale.

2. Ampliamento dell'oggetto sociale.
3. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale.
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nessuno degli intervenuti opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione e procede all'esposizione dei motivi, peraltro già ben noti al socio, che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione dei sopra indicati punti.

In particolare, il presidente dell'assemblea riferisce che il Consiglio Comunale del Comune di Cazzago San Martino (BS) con la sopraindicata deliberazione n. 61 in data 30 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di integrare gli articoli dello statuto della società "FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL" alla luce delle recenti direttive dell'Unione Europea "al fine di escludere i soli privati e garantire il controllo all'Amministrazione Comunale sulla società, per poter assegnare servizi pubblici e/o comunali con affidamento in <<house>>".

Al riguardo, proprio per esaltare le opportunità di "Public Governance" e la conseguente possibilità di conferimento "in house", si è scelto di escludere l'ingresso di soci privati nella società cosicché la stessa, fatta salva la eventuale partecipazione di altro Ente Pubblico affidatario di servizi, si pone come braccio operativo dell'Ente Locale socio, il quale, a sua volta, esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio Comunale del Comune di Cazzago San Martino (BS) ha deliberato di:

- modificare integralmente l'articolo 3) dello statuto sociale, intitolandolo "Public Governance (c.d. <<controllo analogo>> ai sensi dell'art. 113 TUEL)" e precisando in esso che la società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Cazzago San Martino o altro Ente Pubblico affidatario di servizi e realizzerà la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio. L'ente locale titolare del capitale sociale eserciterà sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- integrare l'art. 6) relativo al capitale sociale prevedendo in esso che gli aumenti del capitale potranno essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a Enti Pubblici purché affidatari di servizi, nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 bis c.c., e che quote del capitale sociale, totalmente pubblico, potranno essere detenute, oltre che dal Comune di Cazzago San Martino, anche dai suddetti Enti Pubblici purché affidatari di servizi.
- eliminare l'ultimo comma dell'art. 6), che prevedeva le modalità di scelta del socio privato;
- eliminare completamente l'art. 8), che prevedeva il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, e l'art. 10), che prevedeva il trasferimento delle partecipazioni per successione a causa di morte;
- inserire un nuovo articolo 9), che disciplina le modalità di trasferimento delle quote, prevedendo in particolare che esse potranno essere trasferite a soggetti non soci, purché Enti pubblici affidatari di servizi, che il suddetto trasferimento è subordinato al preventivo e motivato gradimento dell'assemblea dei soci e che ai soci spetta in ogni caso il diritto di prelazione.

Il Consiglio Comunale ha poi previsto alcune norme di buona gestione, ridefinendo le competenze dell'organo amministrativo della società, la possibilità di accesso da parte dei soci a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi, ed in chiusura il diritto dei Consiglieri Comunali di ottenere dal Sindaco o da un suo delegato tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, sempre nel rispetto dei sopraindicati principi di riservatezza.

Il Consiglio Comunale ha, quindi, deliberato di:

- aggiungere all'art. 14) i commi 7, 8 e 9 che prevedono il potere del Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio previsionale, da presentarsi all'Assemblea dei Soci entro la fine di ogni anno, ed una situazione economica trimestrale dell'andamento societario, nonché la possibilità che, ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione della società, all'uopo delegato, partecipi con funzioni referenti alla seduta del Consiglio del Comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari;
- modificare l'art. 16) relativo ai poteri dell'organo amministrativo, limitandoli al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. e quanto stabilito dallo Statuto Sociale all'articolo 23) relativamente alle decisioni che spettano ai soci;
- integrare il suddetto art. 23), prevedendo che siano in ogni caso riservate alla competenza dei soci, oltre che l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, anche l'approvazione del bilancio previsionale, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, previa designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci, la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, previo designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci, le modificazioni dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- aggiungere al comma 2 del suddetto art. 23 le lettere g, h, i, l, m ed n, prevedendo che i soci delibereranno in ogni caso: 1) sugli altri oggetti sottoposti al loro esame dalla legge, dal presente statuto e dagli amministratori, esprimendo in particolare pareri circa l'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della società, la partecipazione a società di capitali, gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative permuta; 2) sulla determinazione del compenso agli organi amministrativi; 3) sull'assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate; 4) sulla partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e sulla pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione; 5) sull'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società; 6) sull'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre imprese;
- prevedere, in chiusura dell'art. 23), non solo il diritto dei soci di accedere a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel

rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi, ma anche il diritto dei Consiglieri Comunali di ottenere dal Sindaco o da un suo delegato tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Infine, il Consiglio Comunale ha deliberato di aggiungere al comma 2 dell'art. 31 un ultimo capoverso, prevedendo che l'Assemblea si riunirà entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente e per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi, il presidente dell'assemblea sottolinea che, in relazione alle predette modifiche ed anche per superare alcuni rilievi formulati dalla Camera di Commercio, il Consiglio Comunale con la predetta delibera ha ritenuto opportuno assegnare alla società una nuova denominazione "più appropriata rispetto alle nuove competenze inserite nella relativa ragione sociale, talchè in futuro si chiamerà <<Cazzago San Martino Servizi srl>>".

Riferisce poi che la rinnovata Società, oltre alla gestione della Farmacia Comunale, potrà svolgere anche attività di costruzione e gestione di opere strutturali di supporto all'ordinato sviluppo del territorio comunale, quali gli impianti sportivi e ricreativi, i parcheggi sotterranei e di superficie, gli autosilos, le autostazioni e così via, nonché operazioni di <<projet financing>> e di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, di proventi dei servizi erogati, "rappresentando di fatto una potenziale *longa manus* del Comune di Cazzago San Martino".

Pertanto, il presidente procede ad illustrare agli intervenuti in assemblea il nuovo testo dello statuto sociale.

Segue una breve discussione, esaurita la quale il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società

"FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL"

DELIBERA

1. Di variare la denominazione sociale da "FARMACIA COMUNALE DI BORNATO SRL" a "CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI srl", modificando come segue il relativo articolo 1) dello statuto sociale che d'ora innanzi sarà il seguente:

"Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata "**CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI S.R.L.**".

2. Di ampliare l'oggetto sociale, includendovi l'attività di costruzione e gestione di opere strutturali di supporto all'ordinato sviluppo del territorio comunale, quali gli impianti sportivi e ricreativi, i parcheggi sotterranei e di superficie, gli autosilos, le autostazioni e così via, direttamente o indirettamente anche attraverso operazioni di projet financing, nonché l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, di proventi dei servizi erogati, modificando come segue il relativo articolo 2) dello statuto sociale che d'ora innanzi sarà il seguente:

"Articolo 2 - Oggetto

2. La società ha per oggetto:

- la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Cazzago San Martino.

L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazioni di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica;

- la gestione del patrimonio immobiliare degli Enti soci (o solo del Comune di Cazzago San Martino) affidato tramite contratto di servizio o conferito dagli Enti stessi;
- l'acquisto e la vendita di immobili in generale, così come ogni negozio inerente immobili, la loro costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e ricostruzione, il riattamento, la lottizzazione, l'urbanizzazione, la valorizzazione di aree nonché ogni altra operazione collegata al settore edilizio ed immobiliare sia direttamente che mediante appalto delle opere a terzi;
- la costruzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente o indirettamente anche attraverso operazioni di projet financing.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere ogni tipo di operazione nei limiti delle leggi vigenti."

3. Di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale testè esposto dal presidente in assemblea.

4. Di conferire mandato all'organo amministrativo al fine dell'attuazione del presente verbale, con attribuzione al medesimo di ogni potere e facoltà al riguardo."

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Il presidente precisa e dà atto del fatto che l'efficacia del presente verbale rimane subordinata all'iscrizione del medesimo nel competente Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le

ore diciotto e quaranta minuti.

* * *

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A" copia conforme all'originale della sopraindicata deliberazione n. 61 in data 30 ottobre 2006 del Consiglio comunale del Comune di Cazzago San Martino (BS) e, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, sotto la lettera "B" il testo dello statuto come sopra approvato, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente che dichiara di averne già esatta conoscenza, insieme con gli intervenuti in assemblea.

Ai soli fini della trascrizione da effettuarsi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, il comparente dichiara a me Notaio che la società è proprietaria del seguente bene immobile:

in Comune di Cazzago San Martino (BS)

Catasto Terreni

Foglio 4 – mappale:

53 (cinquantatré) - semin.arbor. 2 - ha. 0.66.50 - R.D.Euro 53,25 - R.A.Euro 54,95

Si autorizza fin da ora, pertanto, la trascrizione del presente verbale presso la Conservatoria competente, esonerando il conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Le spese del presente verbale sono a carico della società.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perché conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e, quindi, lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge.

Scritto da persona di mia fiducia con strumenti elettronici e completato a mano da me notaio, il presente atto si compone di due fogli per sette facciate sin qui.

F.to PASSEGA MARCO

Alfonso CUOCO notaio sigillo

Allegato "A" al 8486/1741 di Rep. Antonio Cucco

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Codice ente 10296

**DELIBERAZIONE N. 61
in data 30.10.2006**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Modifica statuto della Società "Farmacia Comunale di Bornato srl".

L'anno **duemilasei** il giorno **trenta** del mese di **Ottobre** alle ore **18.30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FORESTI GIUSEPPE	P	11 - GATTA GIANCARLO	P
2 - BUFFOLI ANGELO BRUNO	P	12 - CONSOLI VITTORIO	P
3- PADERNI ENZO	P	13 - CAPOFERRI PIERANGELO	A
4- BONARDI DARIO	P	14. PATERLINI PIERGIANNI	A
5- DALOLA DANIELA	P	15 - BERARDI GIAMBATTISTA	A
6- ORIZIO GIAN CARLO	P	16 - AMBROSINI SERGIO LUIGI	A
7- BARA ELISABETTA	P	17 - LANCINI GIOVANNI	A
8- SECHI BARBARA	P		
9- PASSEGA MARCO	P		
10-COLOSIO WAIFRO	P		

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 5

Assiste il Segretario Generale Sig. **Dr. Velardi Salvatore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Foresti Giuseppe** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono le ore 18.45 quando entra in aula il Consigliere Berardi Giambattista, partecipando da questo momento ai lavori del Consiglio Comunale.

FORESTI GIUSEPPE, Sindaco, ricorda le recenti modifiche apportate allo statuto della Società "Farmacia Comunale di Bornato", al fine di ampliarne l'ambito operativo e renderla al contempo più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, quindi spiega che in relazione alle predette modifiche ed anche per superare alcuni rilievi formulati dalla Camera di Commercio, si ritiene opportuno assegnare alla stessa una nuova denominazione, più appropriata rispetto alle nuove competenze inserite nella relativa ragione sociale, talché in futuro si chiamerà "Cazzago San Martino Servizi srl". Egli riferisce, infatti, che la rinnovata Società, oltre alla gestione della Farmacia Comunale, inizialmente prevista, potrà svolgere anche attività di costruzione e gestione di opere strutturali di supporto all'ordinato sviluppo del territorio comunale, quali gli impianti sportivi e ricreativi, i parcheggi sotterranei e di superficie, gli autosilos, le autostazioni ecc., nonché operazioni di "projet financing" e di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, di proventi dei servizi erogati, rappresentando di fatto una potenziale *longa manus* del Comune di Cazzago San Martino. Lo stesso Sindaco spiega altresì che, proprio per esaltare le opportunità di "Public Governance" e la conseguente possibilità di conferimenti *in house*, si è scelto di escludere l'ingresso di soci privati nella Società così che la stessa, fatta salva la eventuale partecipazione di altro Ente Pubblico affidatario di servizi, si pone come braccio operativo dell'Ente Locale socio, il quale, a sua volta, esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Continuando, il Relatore rende noto che sono state introdotte alcune norme di buona gestione, ridefinendo le competenze degli Organi Amministrativi della Società, e la possibilità di accesso da parte dei soci a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi. Quindi, in chiusura, evidenzia i principi di trasparenza in forza dei quali i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Sindaco o da un suo delegato tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società, ed invita i presenti a pronunciarsi.

BERARDI GIAMBATTISTA, Capogruppo Gruppo U.D.C., chiede ulteriori informazioni circa il funzionamento e la composizione del Consiglio di Amministrazione, sostenendo, comunque, che sarebbe stato opportuno prevedere la partecipazione delle forze politiche di opposizione all'interno di detto Organo, vuoi per dar concreta attuazione ai principi di trasparenza, vuoi anche per l'apporto contributivo che questi avrebbero potuto dare nella gestione della Società.

FORESTI GIUSEPPE, di rimando, riferisce che l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto dal dr. Passaga, quale Presidente, dal dr. Gallone, con funzioni di amministratore delegato, mentre le funzioni di socio unico sono esercitate dal Sindaco. Contestualmente rende noto che molto probabilmente si dovrà rivedere la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, anche alla luce delle disposizioni normative insite nella nuova finanziaria 2007, e che in quella occasione, in linea con la richiesta del consigliere Berardi, si valuterà la proposta di inserire un rappresentante della minoranza in seno alla Società.

BERARDI GIAMBATTISTA, prende atto della posizione possibilista espressa dal Sindaco, quindi ribadisce l'opportunità di una proporzionale presenza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società in argomento e, in attesa dei conseguenti futuri sviluppi, dichiara di esprimersi con voto di astensione sulla proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso,

- che con deliberazione consiliare n. 24 del 07.06.2004 si è costituita la Società a Responsabilità limitata, denominata "Farmacia Comunale di Bornato srl" per la gestione del servizio della farmacia comunale;
- che con la stessa delibera sono stati approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della nuova società;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2006 si è modificato lo statuto della "Società Farmacia Comunale di Bornato srl";

Rilevato che attraverso una società di capitali di proprietà comunale è possibile perseguire, in misura ottimale dal punto di vista economico, obiettivi istituzionali che comportano attività di rilevanza commerciale, come già realizzato con la Farmacia comunale;

Precisato che in merito a quanto sopra esposto, in virtù delle recenti direttive dell'Unione Europea e delle sentenze del Consiglio di Stato, il Comune deve adeguare lo statuto al fine di escludere i soli privati e garantire il controllo all'Amministrazione Comunale sulla società, per poter assegnare servizi pubblici e/o comunali con affidamento in "house";

Considerato necessario ai fini della realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche avvalersi eventualmente della società comunale per interventi previsti dallo stesso piano che hanno rilevanza commerciale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica di seguenti articoli dello Statuto della Società "Farmacia Comunale di Bornato srl":

Art. 1, la società viene denominata "**CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI srl**"

Art. 2, al comma 4 viene aggiunto: "Costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e o indirettamente anche attraverso operazioni di projet financing.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Viene modificato integralmente l'Art. 3 nel seguente modo: - Public Governance (c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 TUEL). La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Cazzago San Martino o altro Ente Pubblico affidatario di servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio. L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte dell'ente associato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Viene proposto di integrare con la parte in grassetto l'art. 6 nel seguente modo al punto 5.2 - 5.4 e viene eliminata la parte sottolineata:

5.2 -Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi a Enti Pubblici purchè affidatari di servizi nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 bis c.c.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.4 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art 2483 c.c.; tale facoltà è attribuita alla competenza dei soci che si esprimeranno con delibera assembleare da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale. La delibera regolerà modalità e condizioni dell'emissione.

La società è a prevalente **a totale** capitale pubblico. Possono detenere quote:

- a) Comune di Cazzago San Martino;
- b) privati **Enti Pubblici purchè affidatari di servizi**

Viene eliminato l'ultimo comma dell'art. 6

Viene eliminato completamente l'art. 8 che trattava il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Viene integrato l'art. 9 nel seguente modo: Trasferimento di quote - clausola di gradimento e prelazione.

8.1 Il trasferimento di quote a soggetti non soci, purchè enti pubblici affidatari di servizi, è subordinato al preventivo e motivato gradimento dell'assemblea dei soci.

8.2 Il trasferimento delle quote è subordinato inoltre al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

8.3 Qualora un socio intenda trasferire a terzi con i requisiti di cui al comma 1, in tutto o in parte la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle quote in caso di aumento di capitale sociale, dovrà darne notizia agli altri soci tramite il Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dal socio a mezzo raccomandata A/R, la parteciperà a mezzo raccomandata A/R a tutti i soci al loro indirizzo quale risultante dal libro soci.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni di ricevimento dall'offerta medesima con lettera raccomandata A/R diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione, in ragione delle quote possedute, salvo diverso accordo.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio diretto del diritto di prelazione, sarà stabilito in base al valore economico del patrimonio sociale al momento della cessione. Ove non si sia raggiunto un accordo sul valore delle quote, la valutazione sarà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei due così designati, ovvero in caso di dissenso, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. Il Collegio renderà la propria valutazione entro novanta giorni dalla data della sua costituzione. Tale valutazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui al comma 1 art. 1349 codice civile.

Il trasferimento formale delle quote sulla base della valutazione arbitrale dovrà essere

effettuato nel termine di trenta giorni dalla determinazione del Collegio.

L'art. 10 viene soppresso completamente "La morte del socio".

All'art. 14 viene aggiunto il punto 7 - 8 - 9:

15.07 Spetta al Consiglio di Amministrazione la redazione del bilancio previsionale da presentarsi all'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

15.08 Spetta al Consiglio di Amministrazione la redazione di una situazione economica trimestrale dell'andamento societario.

15.09 Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione della società, All'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio del Comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari.

All'art. 16.1 viene tolta la parte sottolineata ed aggiunta la parte in grassetto:

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'**ordinaria** amministrazione della società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, fermo restando il disposto dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c.e **quanto stabilito dallo Statuto Sociale all'articolo 22 relativamente alle decisioni che spettano ai Soci.**

All'art. 23 al punto 24.2 alla lettera a - b - c vengono aggiunte le parti in grassetto:

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, **nonché il bilancio previsionale.**
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, **previa designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci.**
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, **previo designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci;**

All'art. 23 vengono aggiunti i paragrafi g-h-i-l-m-n:

- g. g. delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge dal presente statuto e dagli amministratori ed in particolare esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetti della società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta;
- h. la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- i. le decisioni in merito all'assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate;
- l. la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- m. l'alienanza di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n. l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre imprese

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Sindaco o da un suo delegato tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

All'art. 31.2 viene aggiunta la parte in grassetto:

32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa

decisione dei soci.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, ove lo consenta la legge.

L'Assemblea si riunisce entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente e per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Udita la relazione del Sindaco.

Acquisiti in proposito i sottoriportati e favorevoli pareri:

- ☐ del Dirigente del settore Amministrativo - Finanziario e Personale Dr. Giuseppe Gallone in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- ☐ del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 34 comma 3 dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli dodici, contrari nessuno, astenuto uno (Berardi Giambattista) espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

D E L I B E R A

Di integrare per le motivazioni esposte in premessa, gli articoli dello Statuto, che viene allegato, della Società Farmacia Comunale di Bornato srl nel seguente modo:

Art. 1, la società viene denominata "**CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI srl**"

Art. 2, al comma 4 viene aggiunto "Costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e o indirettamente anche attraverso operazioni di projet financing.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Viene modificato integralmente l'Art. 3 nel seguente modo: - Public Governance (c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 TUEL). La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Cazzago San Martino o altro Ente Pubblico affidatario di servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio. L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte dell'ente associato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento generale ed

alle concrete scelte operative, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Viene proposto di integrare con la parte in grassetto l'art. 6 nel seguente modo al punto 5.2 - 5.4 e viene eliminata la parte sottolineata:

5.2 -Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi a Enti Pubblici purchè affidatari di servizi nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 bis c.c.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.4 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art 2483 c.c.; tale facoltà è attribuita alla competenza dei soci che si esprimeranno con delibera assembleare da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale. La delibera regolerà modalità e condizioni dell'emissione.

La società è a prevalente **a totale** capitale pubblico. Possono detenere quote:

- a) Comune di Cazzago San Martino;
- b) privati **Enti Pubblici purchè affidatari di servizi**

Viene eliminato l'ultimo comma dell'art. 6

Viene eliminato completamente l'art. 8 che trattava il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Viene integrato l'art. 9 nel seguente modo: Trasferimento di quote - clausola di gradimento e prelazione.

8.1 Il trasferimento di quote a soggetti non soci, purchè enti pubblici affidatari di servizi, è subordinato al preventivo e motivato gradimento dell'assemblea dei soci.

8.2 Il trasferimento delle quote è subordinato inoltre al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

8.3 Qualora un socio intenda trasferire a terzi con i requisiti di cui al comma 1, in tutto o in parte la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle quote in caso di aumento di capitale sociale, dovrà darne notizia agli altri soci tramite il Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dal socio a mezzo raccomandata A/R, la parteciperà a mezzo raccomandata A/R a tutti i soci al loro indirizzo quale risultante dal libro soci.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni di ricevimento dall'offerta medesima con lettera raccomandata A/R diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione, in ragione delle quote possedute, salvo diverso accordo.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio diretto del diritto di prelazione, sarà stabilito in base al valore economico del patrimonio sociale al momento della cessione. Ove non si sia raggiunto un accordo sul valore delle quote, la valutazione sarà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da tre abili, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei due così designati, ovvero in caso di dissenso, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. Il Collegio renderà la propria valutazione entro novanta giorni dalla data della sua costituzione. Tale valutazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui al comma 1 art. 1349 codice civile.

Il trasferimento formale delle quote sulla base della valutazione arbitrale dovrà essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla determinazione del Collegio.

L'art. 10 viene soppresso completamente "La morte del socio".

All'art. 14 viene aggiunto il punto 7 - 8 - 9:

15.07 Spetta al Consiglio di Amministrazione la redazione del bilancio previsionale da presentarsi all'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

15.08 Spetta al Consiglio di Amministrazione la redazione di una situazione economica trimestrale dell'andamento societario.

15.09 Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione della società, All'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio del Comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari.

All'art. 16.1 viene tolta la parte sottolineata ed aggiunta la parte in grassetto:

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'**ordinaria** amministrazione della società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, fermo restando il disposto dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c.e **quanto stabilito dallo Statuto Sociale all'articolo 22 relativamente alle decisioni che spettano ai Soci.**

All'art. 23 al punto 24.2 alla lettera a - b - c vengono aggiunte le parti in grassetto:

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, **nonché il bilancio previsionale.**
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, **previa designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci.**
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, **previo designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci;**

All'art. 23 vengono aggiunti i paragrafi g-h-i-l-m-n:

- g. g.delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge dal presente statuto e dagli amministratori ed in particolare esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetti della società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta.;
- h. la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- i. le decisioni in merito all'assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate;
- l. la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- m. l'alienanza di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n. l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre imprese

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Sindaco o da un suo delgato tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate q ualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

All'art. 31.2 viene aggiunta la parte in grassetto:

32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, ove lo consenta la legge.

L'Assemblea si riunisce entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente e per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli dodici, contrari nessuno, astenuto uno (Berardi Giambattista) espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

D E L I B E R A

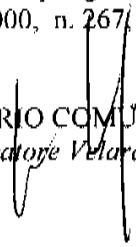
di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLGS 18/8/2000 N. 267.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

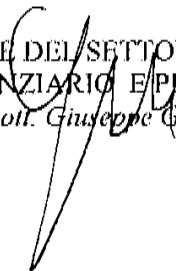
Il sottoscritto Dott. Salvatore Velardi, Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la finalità e la procedura** della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Salvatore Velardi)



Il sottoscritto Gallone Dr. Giuseppe, Dirigente settore Amministrativo Finanziario e Personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica e contabile** della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO E PERSONALE
(Dott. Giuseppe Gallone)



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
FORESTI GIUSEPPE

Il Segretario Generale
DR. VELARDI SALVATORE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

() Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Cazzago S. M. li - 7. NOV. 2006.

Il Segretario Generale
Dr. VELARDI SALVATORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cazzago S. M. li - 7. NOV. 2006.



Il Segretario Generale
Dr. VELARDI SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Cazzago S. M. li 17 NOV. 2006

Il Segretario Generale
Dr. VELARDI SALVATORE

A seguito della richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO. con ordinanza n. ____ del ____

- ☐ La presente deliberazione è stata ripresa / revocata con deliberazione n. ____ del ____
- ☐ Sono stati prodotti i documenti richiesti Prot. n. ____ del ____
- ☐ Estremi ricezione atti CO.RE.CO. Prot. n. ____ del ____
- ☐ Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- ☐ Annullata totalmente / parzialmente per vizi di legittimità con provvedimento in data ____ Prot. n. ____

Cazzago S. M. li

Il Segretario Generale
Dr. VELARDI SALVATORE

**ALLEGATO "B" AL N. 8486/1741 DI REP. NOTAIO CUOCO
STATUTO**

Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata: **"CAZZAGO SAN MARTINO SERVIZI S.R.L."**.

Articolo 2 - Oggetto

2. La società ha per oggetto:

- la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Cazzago San Martino.

L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazioni di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica;

- la gestione del patrimonio immobiliare degli Enti soci (o solo del Comune di Cazzago San Martino) affidato tramite contratto di servizio o conferito dagli Enti stessi;

- l'acquisto e la vendita di immobili in generale, così come ogni negozio inerente immobili, la loro costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e ricostruzione, il riattamento, la lottizzazione, l'urbanizzazione, la valorizzazione di aree nonché ogni altra operazione collegata al settore edilizio ed immobiliare sia direttamente che mediante appalto delle opere a terzi;

- la costruzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente o indirettamente anche attraverso operazioni di projet financing.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere ogni tipo di operazione nei limiti delle leggi vigenti.

Articolo 3 - Public Governance

(c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 TUEL)

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Cazzago San Martino o altro Ente Pubblico affidatario di servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte dell'ente associato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Sede

4. La società ha sede in Cazzago San Martino (BS).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Articolo 5 - Durata

5. La società è contratta a tempo indeterminato.

A ciascun socio spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c. con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Articolo 6 - Capitale

6.1 Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal denaro purchè suscettibili di valutazione economica.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi Enti Pubblici purchè affidatari di servizi nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 bis c.c.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.4 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art 2483 c.c.; tale facoltà è attribuita alla competenza dei soci che si esprimeranno con delibera assembleare da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale. La delibera regolerà modalità e condizioni dell'emissione.

La società è a totale capitale pubblico. Possono detenere quote:

- a) il Comune di Cazzago San Martino;
- b) Enti Pubblici purchè affidatari di servizi.

Le quote detenute dal Comune di Cazzago San Martino di cui alla lettera a) non potranno essere inferiori al 70% del capitale sociale.

Articolo 7 - Unico Socio

7. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità

prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8 - Domiciliazione

8. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 9 - Trasferimento di quote - clausola di gradimento e prelazione

9.1 Il trasferimento di quote a soggetti non soci, purchè enti pubblici affidatari di servizi, è subordinato al preventivo e motivato gradimento dell'assemblea dei soci.

9.2 Il trasferimento delle quote è subordinato inoltre al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

9.3 Qualora un socio intenda trasferire a terzi con i requisiti di cui al comma 1, in tutto o in parte la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle quote in caso di aumento di capitale sociale, dovrà darne notizia agli altri soci tramite il Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dal socio a mezzo raccomandata A/R, la parteciperà a mezzo raccomandata A/R a tutti i soci al loro indirizzo quale risultante dal libro soci.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni di ricevimento dall'offerta medesima con lettera raccomandata A/R diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione, in ragione delle quote possedute, salvo diverso accordo.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio diretto del diritto di prelazione, sarà stabilito in base al valore economico del patrimonio sociale al momento della cessione. Ove non si sia raggiunto un accordo sul valore delle quote, la valutazione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, dei quali 2 (due) nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei 2 (due) così designati, ovvero in caso di dissenso, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia. Il Collegio renderà la propria valutazione entro 90 (novanta) giorni dalla data della sua costituzione. Tale valutazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui al primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il trasferimento formale delle quote sulla base della valutazione arbitrale dovrà essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla determinazione del Collegio.

Articolo 10 - Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci in tutti i casi previsti dalla legge.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Si applica l'articolo 2473 c.c..

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione e può avvenire nei modi di cui all'articolo 2473, quarto comma, c.c. fermo quanto stabilito nel medesimo disposto.

Articolo 12 - Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Possono essere nominati quali membri dell'organo amministrativo assessori, consiglieri comunali e dipendenti del Comune di Cazzago San Martino.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

In ogni caso non possono essere nominati amministratori farmacisti titolari o soci di altre farmacie ovunque situate, diverse da quelle cui partecipa la presente società.

Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

14.2 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.4 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

14.5 In caso di Consiglio di amministrazione composto da un numero pari di membri, prevale il voto del Presidente, tranne il caso in cui il Consiglio sia composto da 2 (due) soli membri.

14.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

14.07 Spetta al Consiglio di amministrazione la redazione del bilancio previsionale da presentarsi all'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.08 Spetta al Consiglio di Amministrazione la redazione di una situazione economica trimestrale dell'andamento societario.

14.09 Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio del Comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari.

Articolo 15 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

15.1 Ove richiesto dalla legge, o ritenuto opportuno dal Presidente, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, ed i sindaci effettivi, se nominati.

15.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

15.7 In caso di Consiglio di amministrazione composto da un numero pari di membri, prevale il voto del Presidente, tranne il caso in cui il Consiglio sia composto da 2 (due) soli membri.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione

della società, fermo restando il disposto dell'art. 2479, secondo comma n. 5, c.c. e quanto stabilito dallo Statuto Sociale all'articolo 22 relativamente alle decisioni che spettano ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza

17.1 L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 18 - Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa legata alle deleghe o ai poteri di amministrazione conferiti, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

Articolo 19 - Organo di controllo

19.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 20 - Composizione e durata

20.1 Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

20.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.3 I sindaci sono rieleggibili.

20.4 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21 - Competenze e doveri del collegio sindacale

21.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

21.2 Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

Articolo 22 - Controllo individuale del socio

22. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere tempestivamente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia o, per il Comune di Cazzago San Martino, tramite funzionari dello stesso all'uopo delegati, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 23 - Decisioni dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nonchè l'approvazione del bilancio previsionale;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, previa designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, previo designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. deliberano sugli altri oggetti sottoposti al loro esame dalla legge, dal presente statuto e dagli amministratori, ed in particolare esprimono pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta;
- h. la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- i. le decisioni in merito all'assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate;
 1. la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- m. l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n. l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre imprese.

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Sindaco o da un suo delegato tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonchè tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Articolo 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

24.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

25.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Assemblea

26.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata da 1 (uno) o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni **prima** o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con fax, telegramma o messaggio di posta elettronica al domicilio di ciascun avente diritto risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

26.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea

27. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 28 - Deleghe

28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi

rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

28.2 La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori e sindaci, se nominati.

Articolo 29 - Verbale dell'assemblea

29. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Articolo 30 - Quorum deliberativi

30.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

30.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

30.3 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 31 - Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni, ove lo consenta la legge.

L'Assemblea si riunisce entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente e per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

32.2 L'assemblea, nominerà 1 (uno) o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 c.c..

Articolo 33 - Clausola compromissoria

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia vietato dalla legge, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

33.2 L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità.

33.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

33.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

33.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

33.6 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

F.TO PASSEGA MARCO

Alfonso CUOCO notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE